

Roma, 3 marzo 2011

Circolare n. 40/2011

Oggetto: Autotrasporto – Misure a favore del settore – Legge 26.2.2011, n.10, su S.O. alla G.U. n.47 del 26.2.2011.

La legge indicata in oggetto, di conversione del cosiddetto decreto Milleproroghe, contiene disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto.

Fondo di Garanzia (art.2 c.4-decies) – E' stata prorogata a tutto il 2011 la possibilità di utilizzo del Fondo di Garanzia per l'acquisto di autoveicoli di qualsiasi dimensione, nonché di rimorchi di massa superiore a 10 tonnellate.

Indicazione del costo del gasolio in fattura (art.2 c.4-undecies) – E' stata abolita l'applicazione delle sanzioni per la mancata indicazione del costo del gasolio in fattura da parte dei vettori che svolgono il servizio col solo contratto verbale. E' stata inoltre perfezionata la procedura per l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei costi minimi.

Autoliquidazione INAIL (art.2 c.4-duodecies) – Come preannunciato, quest'anno il termine per l'autoliquidazione dei premi INAIL dovuti per gli autisti è stato fissato per il 16 giugno (normalmente 16 febbraio) al fine di consentire all'Istituto di ridurre i tassi alla luce degli specifici stanziamenti previsti nella legge finanziaria 2011.

Risorse (art.2 c.4-duodecies) – E' stato garantito al settore uno stanziamento supplementare pari a 246 milioni di euro, che porta l'ammontare complessivamente a disposizione del settore per il 2011 a 700 milioni di euro.

Pallets (art.2 c.4-terdecies) – E' stata perfezionata la disciplina introdotta con la legge n.127/2010, prevista nel Protocollo autotrasporto del giugno 2010, per scoraggiare il commercio abusivo dei pallets usati.

Daniela Dringoli
Responsabile di Area

Allegato uno
D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.47 del 26.2.2011 (fonte Guritel)

LEGGE 26 febbraio 2011, n.10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Art. 1

Proroghe non onerose di termini in scadenza

*** omissis ***

Art. 2

Proroghe onerose di termini

*** omissis ***

4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, e' concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro

temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011.

4-undecies. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 la parola: « 6, » e' soppressa;

b) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'individuazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo' essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita' competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».

4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e' fissato al 16 giugno. Per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

4-terdecies. All'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio dell'attivita' di commercio di tutte le unita' di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

*** omissis ***

FINE TESTO